

Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, del foro di Bologna

Le fonti giudiziarie per lo studio della storia contemporanea

La professione forense nelle carte degli archivi dell'Ordine

Venezia 13 ottobre 2014

1. Premessa sugli avvocati

L'avvocatura è una professione antica, che esiste da quando esistono i tribunali. Ma la storia della professione forense, quale oggi la conosciamo, è divenuta oggetto di studio da parte degli storici e dei sociologi solo in tempi recenti. Prima degli anni ottanta del secolo scorso, i testi sull'avvocatura che si potevano trovare erano quasi esclusivamente raccolte di scritti o di arringhe di singoli avvocati illustri, ovvero raccolte di massime di esperienza o di aneddoti forensi, tramandati ai più giovani da avvocati che avevano alle spalle carriera ed esperienza del foro.

La memoria di quello che un avvocato aveva compiuto nel corso della vita professionale, in realtà, era ed è tuttora custodita prevalentemente dai suoi eredi e familiari: che appunto la conservano – se lo fanno – come una cosa cara, personale, da condividere fra parenti stretti. O meglio: dato che la professione forense, fino a non troppo tempo fa, era una professione che si tramandava di padre in figlio o comunque all'interno di un gruppo familiare, le memorie e le carte venivano trasmesse ai successori dello studio.

Ma gli archivi privati degli avvocati non hanno mai avuto attitudine alla conservazione; le carte dell'avvocato vivono nel presente. L'avvocato si occupa degli affari della gente (cioè “degli interessi sordidi e delle grette querele di cui si compone la vita della maggior parte degli uomini che frequentano gli studi degli avvocati”, per dirla con Calamandrei¹). Lo scopo della professione è quello di dare voce e sollievo a persone viventi, che chiedono aiuto: non quello di documentarlo ai posteri. E infatti, decorso almeno un decennio dalla conclusione di una controversia, di un processo, di un affare, gli avvocati si sentivano e si sentono liberi di distruggere il fascicolo, e di disperdere le carte che lo compongono. Il termine di dieci anni fa riferimento al termine ordinario di

¹ Piero Calamandrei, *Inventario della casa di campagna*, Firenze Vallecchi 1989, pag. 68.

prescrizione previsto dal codice civile: passati dieci anni, l'avvocato ritiene legittimamente che nessuno possa più chiedergli nulla in relazione alla pratica. E allora procede a "fare spazio" in archivio. Nel farlo, specie in tempi passati, era però uso "salvare" qualcosa, e soprattutto i fogli di carta ancora utilizzabili. E in effetti, se si ha ventura di esaminare le carte d'archivio di un avvocato ottocentesco o novecentesco, è molto frequente scoprire, all'interno dei fascicoli sopravvissuti, appunti o minute scritti sul retro di fogli riciclati da fascicoli precedenti. Carta di riciclo che a volte riserva scoperte interessanti.

Sono pochi gli archivi di avvocato che si conservano. Per questo è veramente un fatto importante – più importante di quanto non possa apparire a prima vista - l'acquisizione da parte di IVESER degli archivi degli avvocati Battain e Scatturin, valorosi avvocati veneziani, dei quali tratta Marco Borghi. Ma non è di questo che io debba parlare. Il mio argomento sono gli archivi, le carte degli Ordini forensi.

2. Che cos'è un Ordine?

La parola ordine è densa di significati, fra i più disparati. La rivista Parolechiave, nel 1995, ebbe a dedicare addirittura un numero doppio ai vari significati che assume la parola ORDINE². C'era in quella rivista un capitolo scritto da Maria Malatesta intitolato "L'Ordine professionale, ovvero l'estensione del paradigma avvocatizio". Il che significa prima di tutto che il concetto di ordine professionale è stato enucleato sulla base di quanto è successo agli avvocati.

In effetti, il primo ordine professionale creato in Italia dopo l'Unità è stato proprio quello degli avvocati (legge 8 giugno 1874). La legge sugli avvocati è stata poi presa ad esempio nella creazione di tutti gli altri ordini "storici" (ingegneri e architetti, medici, notai).

Cos'è dunque un ordine professionale? È un gruppo di persone accomunate dal possesso di comuni competenze e requisiti (ordine=corpo sociale, gruppo, ceto) che si organizza sulla base di determinate regole vincolanti (ordine=ordinamento).

² Parolechiave, nuova serie di Problemi del socialismo, n. 7/8, ottobre1995

Un gruppo retto da un proprio ordinamento, dunque. Ma non nel senso che l'ordine sia padrone assoluto di stabilire le proprie regole (l'ordine moderno non è *maitre de son tableau*, come era nella Francia dell'*Ancien régime*). I limiti entro i quali l'ordine si muove sono infatti dettati dalla legge, la quale stabilisce quali siano i requisiti per entrare nell'Ordine. L'Ordine si deve necessariamente attenere ai requisiti previsti dalla legge. Non potrebbe iscrivere, che so, un geometra, che magari conosce la legge meglio di un avvocato (e ce ne sono), perché la legge prevede la laurea in giurisprudenza, e il superamento di un esame specifico. Viceversa, non potrebbe negare la iscrizione a chi abbia i requisiti previsti dalla legge, magari perché sgradito.

Questa è la ragione per cui la nascita dell'ordine degli avvocati, ripeto, il primo ordine nato nell'Italia Unita, fu oggetto di un dibattito anche interessante, che ebbe come alfiere della tesi antiordinista Francesco Carrara, uno dei grandi studiosi del diritto penale³, che sostenne che l'Ordine avrebbe limitato la libertà degli avvocati. Prevalse la tesi contraria, teorizzata da Giuseppe Zanardelli che, oltre ad essere un grande avvocato bresciano, fu anche ministro guardasigilli, ed i cui *Discorsi sull'avvocatura* sono rimasti un testo fondante della professione moderna⁴.

Possiamo dunque dire che gli ordini sono essenzialmente gli enti attraverso i quali si organizzano quei corpi intermedi della società che sono appunto i liberi professionisti. Essi sono per questo enti di diritto pubblico, e come tali vanno considerati anche sotto il profilo archivistico.

3. Cosa contiene l'archivio di un Ordine

Gli archivi correnti degli Ordini sono conservati principalmente dagli Ordini stessi, quantomeno a partire dalla legge professionale del 1933. Questa legge (oltre a sopprimere i Consigli dell'Ordine che sostituì con i Sindacati fascisti, nell'ambito della riorganizzazione corporativa delle professioni) impose agli avvocati una completa riorganizzazione sul piano pratico; e nella sostanza i

³ Francesco Carrara, *Il passato, il presente, e l'avvenire degli avvocati in Italia* (1874), riedito da Giuffrè Editore, Milano 1998.

⁴ Giuseppe Zanardelli, *L'avvocatura – Discorsi (con alcuni inediti)*, Giuffrè Editore, Milano 2003.

Consigli svolgono tuttora i compiti di tenuta degli albi, di disciplina e di tassazione delle parcelle sulla base dei criteri organizzativi dettati allora.

In concreto, la legge del 1933 impose la formazione di un nuovo albo, nel quale furono iscritti con un numero progressivo tutti gli avvocati che, all'entrata in vigore della legge, erano iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori. La numerazione venne effettuata, a cominciare ovviamente dal numero 1, per ordine di anzianità di iscrizione: ciò che non stupisce, se si considera che sotto il vigore della legge del 1874 gli Ordini pubblicavano annualmente due versioni dell'albo degli avvocati: una per in ordine alfabetico, e una per ordine di anzianità di iscrizione. Alla numerazione corrisponde un fascicolo personale, nel quale vengono inseriti tutti i documenti necessari alla iscrizione, un estratto delle delibere relative, e via via tutto ciò che segue di rilevante per l'iscrizione. In passato era invalsa l'abitudine di inserire nel fascicolo personale anche le notizie pubbliche di rilievo per la figura dell'avvocato, conservando ritagli di stampa o altre comunicazioni formali.

Il fascicolo si apre con la domanda di iscrizione alla pratica legale, cui sono allegati sempre il certificato di residenza, un certificato di laurea attestante gli esami sostenuti, i certificati del casellario giudiziale, e la dichiarazione di un avvocato che conferma di accogliere l'interessato alla pratica legale. Generalmente nel fascicolo c'è anche una fotografia. Non è che sia necessaria: ma l'Ordine ha la facoltà di rilasciare un tesserino di iscrizione con foto (che ha valore ufficiale: è ad esempio idoneo alla identificazione nelle competizioni elettorali nazionali) e in questa circostanza trattiene una copia della foto. Il fascicolo si incrementa via via. Per il compimento della pratica legale, l'interessato deve depositare documentazione che attesta l'attività svolta, e una relazione dei casi trattati. Una volta che abbia superato l'esame distrettuale, l'interessato presenta la domanda di iscrizione all'Albo maggiore, correlandola di ulteriori documenti. A questi documenti, che debbono esserci necessariamente, si aggiungono poi quelli legati agli accadimenti della vita professionale, segnatamente quelli rilevanti in via disciplinare

Sugli albi, che originariamente consistevano in due grossi volumi in folio, venivano riportati il nome, la data di iscrizione, le onoreficenze patriottiche, la iscrizione o meno al PNF e gli accadimenti successivi, e venivano custoditi generalmente in un mobiletto costruito *ad hoc* con il piano superiore inclinato per la consultazione. Anche se adesso i grossi volumi sono finiti in archivio, il sistema è idealmente lo stesso, dato che ai nuovi iscritti viene tuttora attribuito un numero progressivo, che prosegue la numerazione iniziata nel 1933.

Ugualmente avviene per i procedimenti disciplinari: che hanno una numerazione progressiva, la quale prende inizio dal primo procedimento disciplinare celebrato dopo la entrata in vigore della legge del 1933. Nei fascicoli del procedimento disciplinare sono conservati tutti gli atti e documenti del procedimento, compresa la decisione (che ha natura amministrativa, e non viene conservata per volumi separati, come invece avviene per le sentenze giurisdizionali), esclusi i verbali del dibattimento. Questi ultimi, a far tempo dal 1874, vengono redatti su volumi a parte, simili e paralleli a quelli dei verbali del Consiglio dell'Ordine: appunto perchè le sedute disciplinari, non diversamente da quelle ordinarie, sono pur sempre sedute del Consiglio.

Ancora, i Consigli conservano, questa volta con numerazione non vincolata, e dunque prevalentemente annuale, tutte le istanze di opinamento che vengono presentate, incluse quelle cosiddette "prevenute". In pratica, se un cliente ritiene che il suo avvocato si accinga a chiedere o abbia già chiesto nei suoi confronti un opinamento, e vuole dire la sua prima dell'opinamento, presenta un "ricorso in prevenzione", che non ha natura disciplinare, ma è semplicemente un modo per provocare un contraddittorio davanti al Consiglio. Il ricorso viene inserito in un fascicolo (del quale dovrebbe essere data notizia all'avvocato: così ritengono molti Consigli, ma non tutti) che avrà poi un qualche effetto solo per la ipotesi in cui l'avvocato presenti la parcella per l'opinamento.

Infine, per la attività ordinaria e straordinaria, tutte le attività svolte dal Consiglio vengono verbalizzate, e i verbali vengono conservati in volumi, dei quali vi è continuità a partire dal 1944, cioè dal momento della ricostituzione dei

Consigli degli Ordini, che erano stati appunto soppressi con la legge del 1933, e sostituiti dal Sindacato fascista.

Gli Ordini distrettuali conservano anche i verbali delle Commissioni reali degli esami di procuratore, che sotto il vigore della legge del 1874 erano gestiti direttamente dagli Ordini (e non dalle Corti d'Appello).

Per il periodo precedente al 1933, per la verità, non c'è chiarezza. Alcuni Ordini conservano ancora fascicoli personali anteriori, e anche i volumi dei verbali della riunioni di consiglio.

Sulla base di una mia piccola indagine, parrebbe che gli archivi personali precedenti al 1933 siano stati almeno in parte conferiti durante il periodo fascista alla Confederazione professionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti; e dovrebbero dunque essere finiti poi in qualche archivio pubblico. Ma questa sarà materia di indagine per gli storici che vorranno occuparsene.

4. Gli archivi degli ordini non sono pubblici

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico, e quindi in materia archivistica sono soggetti alla legislazione statale, la quale con la legge 2006 del 1939 ha costituito le Soprintendenze Archivistiche, in seguito divenute organo separato e autonomo dagli Archivi di Stato, che hanno il compito di tutelare e valorizzare gli archivi storici diffusi sul territorio nazionale. La legge 2006/1939 fu sostituita dal D.P.R. delegato n. 1409 del 1963, che rimase in vigore anche dopo la istituzione del Ministero dei Beni Culturali, fino alla emanazione del Testo Unico sui Beni Culturali (D. Lgs 490/99). Sulla materia peraltro vi è stato tre anni dopo un nuovo intervento con l'approvazione del Codice dei Beni Culturali (2004), motivato peraltro principalmente dagli interventi di dismissione dei beni demaniali, e sul regime paesaggistico; ma la normativa in materia archivistica è rimasta sostanzialmente immutata. Gli archivi dunque sono tutelati. Ma questo non vuol dire che siano liberamente consultabili: i procedimenti disciplinari, ad esempio, sono coperti totalmente dalla privacy, a tal segno che i consigli danno pubblica notizia, per estratto, delle sole sanzioni che influiscono sull'esercizio della professione (sospensione e radiazione). I dati pubblici e liberamente consultabili sono solo quelli che sono trascritti negli albi: e che del resto oggi sono

liberamente accessibili sulla rete, dato che (quasi) tutti gli Ordini hanno costituito un proprio sito web nel quale sono riportati appunto i dati degli iscritti.

E tuttavia, essendosi creata fra gli avvocati una nuova sensibilità e un interesse alla storia dell'avvocatura, i Consigli ordinariamente consentono senza problemi a chi motivi un interesse storico, o familiare, o sociologico, la consultazione del materiale più antico

5. Un esempio concreto: un episodio del 1939 ricostruito sulle carte dell'ordine

Per concludere, credo possa essere interessante vedere come concretamente una piccola ricerca storica ha potuto prendere le mosse dalle carte di un Ordine forense, nel caso l'ordine di Bologna. Si tratta di un episodio che fece a suo tempo scalpore a Bologna; e che è stato studiato per la prima volta da Nazario Sauro Onofri⁵ proprio a partire dalla carte dell'ordine, e più precisamente dal fascicolo di un procedimento disciplinare. Il fatto è il seguente.

Il 31 marzo 1939 moriva un anziano e noto avvocato bolognese, l'avv. Eugenio Jacchia. Jacchia era noto a Bologna per essere stato un esponente nel mondo politico prefascista. Di famiglia irredentista originaria di Trieste, Jacchia, dopo una iniziale convinta adesione al fascismo, se ne era allontanato dopo l'uccisione di Giacomo Matteotti, passando all'opposizione. Era stato Gran maestro di una loggia massonica; aveva subito persecuzioni e violenze fisiche da parte dei fascisti. Infine, era ebreo: e siamo nell'anno in cui vennero emanate anche in Italia le leggi razziali.

Il giorno successivo alla morte, sul giornale locale (il Resto del Carlino) apparvero tre necrologi a pagamento: uno della famiglia, uno dell'avvocato Sergio Neppi collega d'ufficio dello scomparso, e uno con le firme di settantatrè avvocati, tutti in ordine alfabetico. Oltre la metà di questi ultimi erano esponenti dichiarati dell'antifascismo bolognese; ma assieme a loro avevano partecipato anche alcuni avvocati accasamente fascisti e molti altri che lo erano solo tiepidamente e per quieto vivere. Il necrologio collettivo era stato una iniziativa

⁵ La commemorazione dell'avv. Eugenio Jacchia, in *Roberto Vighi, Per il socialismo, l'antifascismo, le autonomie*, a cura di Luigi Arbizzani, Francesco Bonazzi del Poggetto e Nazario Sauro Onofri, volume edito dalla Provincia di Bologna, 1984, pag. 104.

personale dell'avvocato Ugo Lenzi, pure lui firmatario e che dopo la guerra sarà Presidente del Consiglio dell'Ordine. Lenzi aveva scritto personalmente il testo e raccolto le firme in tribunale o per telefono. Anche Lenzi era un noto personaggio del mondo prefascista, essendo stato a lungo esponente di primo piano del PSI, sino al 1914 quando, dovendo scegliere tra partito e Massoneria, aveva optato per la "loggia". Inutile dire che il necrologio non passò inosservato in città, mentre al vertice della gerarchia fascista locale fu considerato quasi come un attentato al regime. L'importanza di quel semplice necrologio fu intesa immediatamente, come gesto politicamente significativo, anche a Parigi, dove i giornali antifascisti italiani lo ripresero. Il giorno stesso il federale fascista bolognese prese gravi provvedimenti contro 24 avvocati firmatari iscritti al PNF. Gli avvocati bolognesi, sia quelli i cui nomi figurano in calce al necrologio, sia gli altri, si potevano dividere in tre gruppi: quelli che erano iscritti al partito e al Sindacato fascista avvocati e procuratori (il solo esistente e che faceva parte della Confederazione fascista di professionisti e degli artisti); quelli che erano iscritti al sindacato e non al PNF e quelli che non erano iscritti né all'uno né all'altro. Il Segretario provinciale Fascista, si legge in una lettera "riservatissima" del 22 novembre 1939, inviata alla Commissione centrale avvocati e procuratori dall'avvocato Ermanno Rellini Rossi segretario del sindacato bolognese, convocava gli avvocati firmatari del necrologio che risultavano iscritti al Partito ed in attesa di ulteriore inchiesta ritirava loro la tessera, ad eccezione di tre camerati la cui posizione "appariva preventivamente giustificata essendo subito risultato a Federale che i rispettivi nomi erano stati inclusi nella necrologia senza il consenso degli interessati". Successivamente poi il Segretario Federale adottava il provvedimento della sospensione dal Partito a tempo indeterminato a carico di uno solo dei firmatari, il dr. proc. Edmondo Martinuzzi, e restituiva la tessera a tutti gli altri camerati senza adottare nei loro confronti alcun provvedimento disciplinare.

Sempre lo stesso avvocato Ugo Lenzi promosse poi una pubblica commemorazione in Tribunale. Si trattava, in realtà, di una usanza tuttora molto sentita nel mondo giudiziario: quando muore un avvocato noto, è uso che alla prima udienza collegiale successiva in Corte d'Appello un esponente della

avvocatura o della magistratura pronunci qualche parola di ricordo dell'avvocato (o del magistrato) scomparso. Si accordò con l'avv. Neppi, collega di studio del defunto, il quale invitò l'avv. Roberto Vighi a pronunciare l'orazione funebre. Nonostante avesse avuto, quale giorno prima, un duro scontro professionale con l'avvocato Mario Jacchia, figlio dello scomparso, Vighi accettò di tenere una breve orazione commemorativa. Avrebbe parlato nel pomeriggio del 3 aprile all'udienza presidenziale della prima sezione della Corte d'appello. La voce circolò immediatamente nelle aule del tribunale per cui, quando Vighi chiese la parola al presidente Mantella erano presenti molti avvocati civilisti, essendo in corso una causa civile, e anche un certo numero di penalisti.

Vighi elogiò in Eugenio Jacchia il cittadino esemplare, e il patriota irredentista che aveva dovuto lasciare Trieste alla fine del secolo, per sottrarsi all'arresto della polizia austriaca, rifugiandosi a Bologna che dera divenuta per lui una seconda città natale. Ricordò anche l'uomo politico "assertore e propugnatore di sentimenti di libertà a giustizia nazionale e sociale" Al termine del suo dire, anche se è difficile dire se consapevolmente o no, si associò al lutto il presidente della Corte a nome della magistratura.

La pubblica commemorazione di un personaggio che era antifascista dichiarato, ebreo e massone fu considerata, dalla gerarchia fascista, una provocazione troppo grave per essere lasciata passare sotto silenzio. Fu così che, quasi contemporaneamente, si mossero polizia e sindacato fascista. Il segretario del sindacato, Rellini Rossi, fascista convinto, ma anche amico personale di Vighi, lo invitò subito, prima a voce poi per iscritto, a motivare "l'arbitrarietà della sua iniziativa" davanti agli organismi professionali, anche se Vighi non era iscritto né al partito né al sindacato. Qualche giorno dopo si mosse il questore Felice Polito, che sarà capo della polizia nel dopoguerra. Pare che l'ordine di agire fosse venuto addirittura da Mussolini.

Lo storico Onofri che ha consultato anche le non molte carte che si trovano nella "cartella" intestata a Vighi nel Casellario politico centrale della polizia, riferisce che il 10 aprile 1939 Mussolini ordinò ad Arturo Bocchini, capo della polizia italiana, l'arresto dell'avvocato Vighi. L'ordine fu trasmesso al Questore il

13, e fu eseguito il giorno stesso, con l'aggiunta di una perquisizione dell'abitazione e dello studio professionale, senza trovare nulla di rilevante.

Il 14 aprile Bocchini comunicò al questore che Mussolini desiderava venisse preso un provvedimento di polizia a carico di Vighi e il 18 ordinò di deferirlo alla Commissione provinciale per il confino. Il 22 si riunì la commissione e lo assegnò al confino per un anno, consigliando alla direzione di polizia di non relegarlo in un'isola, ma in una località sulla terraferma. Da Roma risposero che avrebbe dovuto andare ad Agropoli, in provincia di Salerno. Poi venne improvvisamente scarcerato e diffidato dalla polizia a compiere atti politici.

Nei circa venti giorni che trascorse a S. Giovanni in Monte, Vighi scrisse alcune lettere all'avv. Rellini Rossi. In quelle private, vergate a mano, usava il tu. Nelle altre, battute a macchina, l'obbligatorio Voi. "...ignoravo del tutto, gli scrisse il 13 aprile, non fosse consentito a che, tra Noi, non abbia ufficialmente la rappresentanza della classe forense, di esprimere, in pubblica udienza il cordoglio per la perdita del collega". Poi aggiunse di averlo fatto avendone avuto "amichevole invito". Ai primi di maggio l'avv. Rellini Rossi lo informò che, nei suoi confronti, il sindacato aveva aperto un procedimento disciplinare per avere assunto arbitrariamente l'iniziativa della commemorazione, "usurpando con ciò i poteri rappresentativi spettanti esclusivamente al Segretario del Sindacato tanto più in un caso suscettibile di particolari valutazioni anche in linea politica".

Contemporaneamente gli comunicò che il "Direttorio (del sindacato) Vi invita a indicare il nome della persona o delle persone dalle quali è partito "l'amichevole invito".

Nel frattempo, però, era successo un fatto imprevisto, che spiegava la sua scarcerazione. Da Roma era giunto l'ordine di non inviare più Vighi al confino e di rilasciarlo. Lo stesso Vighi, il 17 maggio, scriveva a Bocchini per ringraziarlo della decisione, "lieto di poter affermare che la revoca del provvedimento di assegnazione al confino, più ancora che di clemenza, è atto di alta giustizia".

Ma la decisione non era di Bocchini bensì di Mussolini, forse sollecitato, per ragioni che non si conoscono, dal capo della polizia. In una lettera del 9 maggio di Polito a Rellini Rossi si legge: "l'ordinanza con cui la locale

commissione provinciale aveva assegnato l'avv. Vighi al confino di polizia è da considerarsi come non pronunziata, essendo stata revocata per determinazione di S.E. il Capo del Governo. Per tali ragioni, essa è da considerarsi priva di ogni efficacia giuridica, a tutti gli effetti amministrativi e politici”.

Forte di questa decisione, l'11 maggio Vighi scrisse al sindacato ripetendo quanto detto nella prima lettera e facendo il nome di Neppi. Inoltre chiese di considerare chiusa la vicenda, dopo quanto era stato deciso a Roma.

Contrariamente al suo desiderio, il procedimento disciplinare non fu però archiviato, ma fissato con procedura d'urgenza per il 20 giugno. Vighi chiese invano il rinvio della seduta essendo impegnato, quel giorno, presso la Commissione del gratuito patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.

Il Direttorio del Sindacato, costituito in collegio giudicante, tenne regolarmente il 20 giugno la adunanza disciplinare, e ritenne l'avv. Vighi responsabile di violazione disciplinare, infliggendogli la sanzione della censura. I colleghi-giudici sostennero che Vighi non poteva ignorare la legislazione vigente, in tema di rappresentanza sindacale e che la sua “arbitraria iniziativa”, soprattutto perché non iscritto al sindacato, costituiva anche una “non consentita usurpazione dei poteri”. E questo “specialmente in una causa come quella attuale, suscettibile di particolare valutazione in linea politica anche sotto l'aspetto razziale...”.

Vighi fece ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati e i procuratori, ripetendo quanto aveva già detto al Direttorio bolognese, e aggiungendo che anche il segretario del sindacato aveva partecipato al lutto per la morte di Jacchia.

La Commissione centrale prese sul serio questo argomento, e ne chiese ragione all'avv. Rellini Rossi, il quale però, con lettera del 22 novembre, negò recisamente “giacché nessuna iniziativa di omaggio alla memoria del defunto è mai stata presa da questo Sindacato”. E la cosa potrebbe anche essere considerata vera se non risultasse una lettera di Mario Jacchia a Vighi, in data 19 novembre, che scrive: “Ti confermo quanto del resto è notorio, che fra le tante partecipazioni al nostro lutto per la perdita di mio Padre, c'è stata anche quella del Sindacato

Fascista Avvocati e Procuratori di Bologna, il cui Segretario scrisse, a nome del Sindaco stesso, le condoglianze tanto a mia madre come a me”.

La Commissione centrale comunque, con una soluzione tipicamente “all’italiana”, diede un colpo al cerchio e uno alla botte. Con sentenza del 9 aprile 1940 la Commissione infatti confermò la condanna, ma ridusse la pena alla più lieve sanzione dell’avvertimento, giudicando che non si era trattato di una mancanza disciplinare, ma di una mancanza “sindacale”.

...

Insomma, l’esame dei procedimenti disciplinari, nonché dei verbali del consiglio, può dare un contributo allo studio del comportamento concreto degli avvocati, ad esempio in materia di pubblicità, di violazione delle tariffe, di rispetto delle pattuizioni con i clienti, e di rapporti tra colleghi, con i magistrati e con i terzi.

avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli